
COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO

Città metropolitana di Milano

VERBALE N. 65 DEL 12 MARZO 2026

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO
"RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA TRIBUNALE DI PAVIA -
SEZIONE TERZA CIVILE DEL 10/12/2025 E CONTESTUALE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
2026/2028"

Il sottoscritto Dottor Daniele Morelli, Revisore dei Conti del Comune di Vermezzo con Zelo, nominato con delibera dell'Organo Consigliare in data 15 giugno 2023, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 237 e seguenti del D. Lgs 267/2000,

PREMESSO CHE

- con sentenza n. 1214/2025 del 10 dicembre 2025, e con successiva correzione di errore materiale concessa con provvedimento di accoglimento n. 759/2026 del 28 gennaio 2026, il Tribunale di Pavia – Sezione Terza Civile - nell'ambito del procedimento RG 521/2023-1 ha condannato il Comune di Vermezzo con Zelo in solido con New Operator società cooperativa sociale O.N.L.U.S. come di seguito disposto:
"- I) accoglie, per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione, la domanda di parte attrice Georgia Giorio (c.f. GRIGRG68H70F205M) e, per l'effetto, condanna, in solido, il Comune di Vermezzo con Zelo (p.iva 10708190961) e New Operator società cooperativa sociale O.N.L.U.S. (CF: 01759760182) al pagamento di € 8953,11 nei confronti di Georgia Giorio, oltre interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
- II) condanna altresì in solido parte convenuta New Operator società cooperativa sociale O.N.L.U.S. e il Comune di Vermezzo con Zelo a rimborsare alla parte attrice Georgia Giorio il 60% delle spese di lite, che si liquidano in € 268,00 per spese ed € 2536,2 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge;"
- con PEC in data 4 febbraio 2026 l'Avvocato di parte attrice richiede all'Ente in solido con New Operator società cooperativa sociale O.N.L.U.S., in base al punto n. 1 della sentenza 1214/2025, la somma relativa al risarcimento danni oltre alla refusione delle spese di lite (60%) per un totale di Euro 12.567,14;

- vista la contumacia di New Operator società cooperativa sociale O.N.L.U.S. è intenzione dell'Ente provvedere al pagamento di disposto in sentenza, salvo successivamente attivare azione di rivalsa nei confronti di New Operator società cooperativa sociale O.N.L.U.S.;
- la spesa in argomento costituisce debito fuori bilancio, in quanto trattasi di spesa non assistita da preventivo impegno di spesa, e rientra nella tipologia prevista dall'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/2000, in quanto il debito per il Comune è sorto a seguito di sentenza emessa dal Tribunale di Pavia – Terza Sezione Civile e la somma di Euro 12.567,14 deve essere versata dal Comune a parte attrice per Euro 9.533,84 e allo Studio Legale ricorrente per Euro 3.033,30;

RICHIAMATI

- l'art. 194 del D.lgs 267/2000 rubricato "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio", che al comma 1 così disciplina: *"Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e di servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza"*;
- il Principio Contabile n. 2, che così disciplina:

"101) Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva, il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità al debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso.

102) Il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e, pertanto, deve essere accompagnato dalla riserva di ulteriori impugnazioni, ove possibili ed opportune.

105) E' opportuno che l'Ente, in sede di programmazione, per garantire il mantenimento dell'equilibrio di bilancio in tempo, istituisca appositi stanziamenti per affrontare l'onere

connesso a possibili situazioni debitorie fuori bilancio. Pertanto, anche nel caso in cui l'Ente abbia previsto nel bilancio un apposito stanziamento per accantonare riserve in vista di dover far fronte a possibili debiti fuori bilancio, sussiste sempre l'obbligo di attivare la procedura consiliare di riconoscimento di legittimità del debito insorto ai sensi dell'art. 194 del TUEL.”;

- l'art. 23, comma 5, della Legge n. 289 del 27.12.2002 che così disciplina: *“I provvedimenti di riconoscimento di debiti posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs 30.03.2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti”;*

VISTI

- la documentazione fornita dall'Ente relativa alla delibera in oggetto in 4 marzo 2026 ed in particolare:
 - ✓ relazione per riconoscimento di debito fuori bilancio protocollo 1600 in data 2 marzo 2026 a firma della Responsabile del Servizio Dottoressa Emiliana Fregoni;
 - ✓ sentenza n. 1214/2025 del 10 dicembre 2025 nell'ambito del procedimento RG 521/2023-1;
 - ✓ dettaglio variazioni PEG anno 2026;
 - ✓ dettaglio variazioni Bilancio anno 2026;
 - ✓ tabella equilibri di bilancio;
 - ✓ bozza di delibera di Consiglio Comunale;
- i pareri favorevoli della Responsabile dell'Area Finanziaria Dottoressa Emiliana Maria Luisa Fregoni, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi in data 4 marzo 2026 ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

RILEVATO CHE

- il finanziamento dei debiti fuori bilancio può avvenire:
 - ✓ mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato accertato in sede di approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso, ai sensi dell'art. 187, comma 2, lettera b) del D.Lgs 267/2000, nei limiti di cui al comma 3bis;
 - ✓ mediante utilizzo per l'anno in corso e per i due anni successivi delle possibili economie di spesa e di tutte le entrate, ai sensi dell'art. 193, comma 3, del D.Lgs 267/2000;
- l'Ente ha iscritto nel Rendiconto 2024 un fondo contenzioso pari ad Euro 256.696,05, atto a garantire la copertura del rischio soccombente derivante da contenziosi in essere alla data della stesura di detto documento contabile, tra cui anche la causa RG 521/2023 – 1 di cui alla sentenza in argomento;

- tale somma accantonata risulta sufficiente alla piena copertura del debito scaturito dalla sentenza n. 1214/2025 del 10 dicembre 2025;
- le variazioni effettuate consentono il rispetto degli equilibri di bilancio, nonché del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di propria competenza, sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto "RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA TRIBUNALE DI PAVIA - SEZIONE TERZA CIVILE DEL 10/12/2025 E CONTESTUALE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028".

Il Revisore dei Conti

Dottor Daniele Morelli

